



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Unione dei Comuni Città della Maiella

PROVINCIA DI PESCARA



ORDINANZE SINDACALI

N. 13 del 18/05/2026

OGGETTO: Disciplina temporanea, parziale e condizionata della fruizione della rete sentieristica comunale e revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.04.2026.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.04.2026 avente ad oggetto la chiusura temporanea dei sentieri escursionistici comunali a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi sul territorio comunale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 23.04.2026 relativa alla deroga temporanea e condizionata per l'accesso controllato ad alcuni percorsi escursionistici;

Considerato che, a seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche generali, risultano attenuate le condizioni emergenziali che avevano determinato la chiusura della rete sentieristica comunale;

Preso atto che il territorio montano e sentieristico comunale presenta tuttavia caratteristiche naturali e morfologiche suscettibili di modificazioni e criticità derivanti da fenomeni meteorologici, erosivi e geomorfologici;

Considerato che, allo stato attuale, parte della rete sentieristica risulta ragionevolmente percorribile, fermo restando il permanere di possibili condizioni di rischio connesse alla natura impervia dei luoghi;

Preso atto, in particolare, che il tratto del "Sentiero dei Minatori" che conduce alla Galleria del Ponte risulta tuttora non percorribile e non sicuro a causa dei danni provocati dagli eventi meteorologici e del deterioramento della viabilità e del percorso di accesso;

Ritenuto pertanto opportuno consentire una riapertura parziale, temporanea e condizionata dei sentieri comunali limitatamente ai tratti allo stato attuale fruibili, mantenendo il divieto di accesso nelle aree interessate da criticità note;

Precisato che i sentieri montani e naturalistici non sono assimilabili a infrastrutture urbane a rischio zero, trattandosi di percorsi inseriti in ambiente naturale soggetto a continua evoluzione e a possibili fenomeni di dissesto, caduta massi, smottamenti, erosioni e criticità connesse alle condizioni meteorologiche;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- **la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.04.2026** limitatamente ai tratti della rete sentieristica comunale che, allo stato attuale, risultano ragionevolmente percorribili;
- la disciplina temporanea, parziale e condizionata della fruizione dei sentieri escursionistici comunali, consentendone l'accesso esclusivamente per attività escursionistiche svolte in autonomia e con la massima prudenza;
- la riapertura del "Sentiero dei Minatori" esclusivamente fino alla Galleria Santa Liberata;
- il permanere del divieto assoluto di accesso e transito, sia pedonale che con qualsiasi mezzo, nel tratto del Sentiero dei Minatori che conduce alla Galleria del Ponte, in quanto attualmente non percorribile e non sicuro a causa dei danni provocati dagli eventi meteorologici e del deterioramento della viabilità e del percorso di accesso;
- che l'accesso ai sentieri avvenga con piena consapevolezza dei rischi connessi all'ambiente naturale montano e sotto esclusiva responsabilità degli utenti per quanto attiene ai comportamenti adottati durante la percorrenza;
- che gli utenti adottino comportamenti prudenti, adeguata attrezzatura escursionistica e ogni cautela necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi e meteorologiche;
- che permangano possibili situazioni di dissesto, caduta massi, smottamenti, erosioni o ulteriori criticità derivanti dalle condizioni meteorologiche e dalla naturale conformazione dei luoghi.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Pescara, al Comando Stazione Carabinieri di Lettomanoppello, ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Locale, al Parco Nazionale della Maiella e agli enti competenti;
- l'apposizione di adeguata segnaletica nei tratti interdetti e nelle aree soggette a limitazioni.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lettomanoppello, li 18/05/2026

Il Sindaco

D'ALFONSO SIMONE ROMANO